



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

Tel. 0444/222128 – e-mail: gestmaterne@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANE FRESCO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 - LUGLIO 2022 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) APPROVATI CON D.M. 25.07.2011 (G.U. N. 220 DEL 21.09.2011). CIG Z063242BB3

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Questa Amministrazione intende espletare una richiesta di offerta finalizzata ad ottenere la fornitura di **pane comune fresco convenzionale e biologico**, necessario alle Scuole Materne Comunali, Statali e gli Asili Nido per il periodo **settembre 2021 - luglio 2022**.

Il fabbisogno, oggetto della presente è previsto nelle seguenti quantità:

DESCRIZIONE DELLA MERCE	U.M.	QUANTITA'
PANE COMUNE fresco non condito - <i>consegna centralizzata</i>	kg	13.398
PANE BIOLOGICO fresco non condito - <i>consegna centralizzata</i>	kg	6.567

L'importo presunto complessivo è di € 38.000,00 (IVA esclusa).

La durata della fornitura si intende per **il periodo settembre 2021 – luglio 2022**, con sospensione della stessa durante le vacanze previste dal calendario scolastico/educativo, con eventuale rinnovo del contratto per un ulteriore anno.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo indicato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

Il pane fornito deve essere comune, non condito e deve essere un prodotto morbido e adatto per i bambini. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio) (D. Lgs. 15 dicembre 2017 n° 231).

Il pane deve essere conforme a quanto previsto dalla legge n° 580 del 4 luglio 1967 e successive modificazioni e integrazioni (D.P.R. n. 502 del 30.11.1998 e D.P.R. n. 187 del 09.04.2001). Inoltre deve essere conforme al Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il **pane comune** deve essere preparato con farina tipo "0" in pezzatura da grammi 60 circa con umidità massima del 29% o , a richiesta, nel formato tipo "baguette" da gr 300 circa con umidità massima del 34%. Inoltre il pane comune non deve contenere agenti imbiancanti o altri additivi, conservanti e quanto non consentito dal decreto n. 209 del 27.02.1996 e successive modificazioni (decreto n. 250 del 30.04.1998, ecc). Il pane **deve essere garantito di produzione giornaliera** e confezionato non oltre quattro ore prima della consegna e non deve assolutamente essere conservato con il freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato.

Il trasporto deve essere effettuato ai sensi dell'art. 26 della legge 580/67 e cioè "in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti a riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento". Nel caso di utilizzo di contenitori rigidi, questi devono essere di materiale lavabile, dotati di coperchio, mantenuti in perfetto stato di pulizia e rispondenti ai requisiti specifici previsti dal D.M. del 21 marzo 1973 e successive integrazioni e/o modifiche (D.M. 11 novembre 2013 n.140 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale). Nelle varie fasi della commercializzazione tali contenitori non devono essere accatastati, devono essere tenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti di insudiciamento o altra contaminazione.

E' consentito l'uso di altri contenitori (es. sacchi di carta) purché siano in possesso dei requisiti specifici previsti dal D.M. 11 novembre 2013 n.140 e successive integrazioni.

La merce deve anche essere conforme ai limiti massimi di pesticidi, come previsto dal O.M. 6.6.85 e D.M. 27/08/2004.

Sarà scrupolo dell'Amministrazione Comunale privilegiare aziende sensibili al problema della biotecnologia alimentare e non saranno considerati prodotti che contengono OGM.

ART. 3 – PRODOTTI BIOLOGICI

Per alimento biologico si intende quel prodotto derivato da produzioni biologiche ossia conformi, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, alle disposizioni del Regolamento (CE) n.834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e successive integrazioni e modificazioni (Reg. UE 271/2010 concernente il logo).

Dovrà esserci la piena conformità con il D.M. n.0018354 del 27/11/2009 e successive e modificazioni (D.M.8515 del 28/05/2010), recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) 889/2008, 1235/2008, 834/2007 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Pertanto i prodotti biologici devono rispondere alla suddetta normativa ed, in particolare, essere sottoposti ai relativi controlli da parte degli organismi riconosciuti dalla legge.

ART. 4 – SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

La ditta aggiudicataria dovrà inviare, in formato elettronico o cartaceo la scheda tecnica di ciascun prodotto la quale dovrà contenere i seguenti elementi:

1. Denominazione di Vendita
2. Marca del Prodotto
3. Denominazione del Produttore
4. Sede dello Stabilimento Produttivo
5. TMC o Data di Scadenza
6. Ingredienti
7. Dichiarazioni
8. Caratteristiche Merceologiche
9. Caratteristiche Chimico/Fisiche
10. Caratteristiche Microbiologiche
11. Valori Nutrizionali
12. Caratteristiche di Confezionamento
13. Modalità di Conservazione
14. Requisiti/Limiti Cogenti

15. Tracciabilità/Rintracciabilità
16. Assenza di ingredienti transgenici

ART. 5 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLA DITTA

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria i seguenti documenti in carta semplice, relativi alle caratteristiche qualitative dell'azienda:

- 1) descrizione dell'attrezzatura tecnica e dei magazzini e loro eventuale abilitazione CEE;
- 2) descrizione delle misure adottate per la verifica delle condizioni igienico sanitarie dei prodotti, e delle verifiche interne della qualità degli stessi;
- 3) descrizione delle caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati;
- 4) copia della eventuale certificazione di qualità in possesso o in corso di riconoscimento (ISO o altra);
- 5) descrizione procedura sistema HACCP.

La ditta deve permettere sopralluoghi presso la propria struttura o presso le strutture dei suoi subfornitori al personale tecnico dell'Amministrazione Comunale e dell'ULSS n. 8 BERICA, il quale può effettuare in qualsiasi momento presso l'azienda analisi di laboratorio di ogni genere per verificare la rispondenza igienico-sanitaria delle forniture.

ART. 6 - CONSEGNE

La consegna giornaliera del pane dovrà avvenire in un'unica soluzione presso il magazzino di Via Goldoni, 37 dalle ore 6,30 alle ore 7.00 (salvo specifiche richieste) con le seguenti modalità:

- In parte dovrà essere consegnato giornalmente in un'unica soluzione all'interno di ceste di plastica (LDPE) ad uso alimentare protetto, nella parte inferiore e superiore, da appositi fogli di carta per alimenti;
- in parte consegnata giornalmente presso il magazzino di Via Goldoni, 37 suddiviso in sacchetti di carta (tipo avana o simili ad uso alimentare) riportanti i nomi delle scuole indicate nell'elenco allegato; il quantitativo sarà indicato dalle stesse strutture.

La merce consegnata dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto (n. 1 per la consegna alle scuole senza cucina (in ceste di plastica -LDPE) e n. 1 per ogni scuola/asilo nido con cucina interna) con l'esatta indicazione della tipologia di prodotto e quantità.

La ditta aggiudicataria deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci (veicoli almeno euro 5, veicoli a metano (CNG), veicoli elettrici, vetture ibride) e dovrà fornire copia dei libretti di circolazione di tali mezzi. In fase di consegna sarà verificato quanto sopra riportato.

La merce si intende acquistata alle condizioni di cui agli usi e consuetudini della Camera di Commercio di Vicenza, sempre che non siano in contrasto con le condizioni specifiche del presente capitolato.

Le operazioni di scarico della merce e l'eventuale recupero degli imballaggi devono essere a totale ed immediato carico della Ditta fornitrice. Il controllo viene effettuato all'atto della consegna da un incaricato del Comune, alla presenza del fornitore, o chi per esso. Il peso netto della merce è esclusivamente quello accertato presso il magazzino comunale.

Il fornitore inoltre deve consegnare i beni e prodotti oggetto di fornitura ai sensi delle norme di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 (e successive integrazioni e modificazioni) e, in particolare, adottare le misure di prevenzione e sicurezza, coordinando i relativi interventi anche al fine di eliminare i rischi dovuti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese come disposto dall'Art. 26 (ditta fornitrice e servizi comunali di refezione scolastica).

Il fornitore deve inoltre assicurare l'idoneità dei mezzi atti al trasporto ad entrare nei magazzini di Via Goldoni, 37 senza che questo fatto comporti dei danni alla struttura.

Nell'eseguire la consegna delle merci, il fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici o, comunque, delle norme vigenti in materia e altre che possono essere prescritte dall'amministrazione appaltante per la buona protezione e conservazione delle merci stesse.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA

L'eventuale affidamento avverrà ai sensi del "Regolamento per la disciplina dei contratti" (Deliberazione Consiliare n. 6 – PGN 20796 - del 7/2/2019) **con il criterio del minor prezzo di cui all' art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (correttivo appalti).**

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a forniture di prova (precedenti all'assegnazione) al fine di permettere una corretta valutazione della qualità della merce e la rispondenza ai requisiti particolari richiesti dalla natura del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà dell'assegnazione anche parziale della fornitura.

ART. 8 – ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE SULLE MATERIE PRIME E SUI SEMILAVORATI

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a decorrere dalla stipula del contratto un'analisi microbiologica e chimica con frequenza almeno quadrimestrale sugli alimenti forniti (materie prime e semilavorati) scelti a rotazione tra i prodotti utilizzati. Il campione prelevato subirà un'analisi microbiologica con dei parametri variabili in base al prodotto analizzato (per esempio crescita aerobi a 30°C, Enterobatteriacee, anaerobi solfito riduttori, Staphilococchi, Salmonella, Listeria monocytogenes) e un'analisi chimica per verificare la presenza di residui (per esempio metalli pesanti: Cd, Hg, Pb, ecc).

L'esito di tali analisi dovrà essere trasmesso in formato cartaceo o elettronico all'ufficio Gestione Scuole Materne e Asili Nido e dovrà riportare il parere e l'interpretazione del Direttore del laboratorio o chi per esso.

ART. 9- PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art.1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Servizio Istruzione al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il seguente codice univoco: **A59YHZ**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria Comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 10 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti qualitativi sopra menzionati, l'Amministrazione Comunale la respinge al fornitore, che deve sostituire la merce contestata immediatamente, e in ogni caso nel termine perentorio di 2 giorni, con altra della qualità e quantità richiesta.

Mancando o ritardando il fornitore a uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere a reperire il genere contestato altrove, addebitando le eventuali maggiori spese sostenute.

Il giudizio sulla congruità qualitativa e quantitativa della merce viene espresso esclusivamente dal Servizio Gestione Scuole Materne di Via C. Goldoni, 37, all'atto della sua ricezione.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale le forniture fossero riscontrate per più di una volta non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, dopo contestazione scritta, ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso da darsi con lettera raccomandata A.R. , salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

ART. 11 – TARE E IMBALLAGGI

Tutti i prodotti consegnati devono essere a peso netto di tara (comprensivo di glassatura ove prevista).

Gli imballaggi (in particolare padelle o casse di frutta e verdura fresca, ceste per il pane) devono essere solidi, costruiti a regola d'arte, in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti puliti, asciutti, rispondenti alle esigenze igieniche.

Le carte o altri materiali utilizzati nell'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione, con le eventuali diciture stampate nella parte esterna, non a contatto con il prodotto, conformi a quanto prescrive il D.P.R. 777 del 23.8.1982 del e successive integrazioni e modifiche.

Gli imballaggi devono rispondere a quanto stabilito dalla L. 5.8.1981 n. 441 (riguardante la vendita a peso netto delle merci) e successive modificazioni e integrazioni (L. 5 giugno 1984 n. 211).

Ogni collo deve contenere prodotti della stessa varietà e qualità impaccati a strati ordinati, di grandezza omogenea e, se esiste la calibratura, dello stesso calibro con le tolleranze sotto riportate.

In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e calibro diversi da quelli dei prodotti visibili.

ART. 12 – INTERRUZIONE DELLA FORNITURA

In caso di interruzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria deve garantire la continuità del servizio per la durata contrattuale, con altra ditta avente gli stessi requisiti e condizioni poste nel contratto.

ART. 13 – VARIAZIONE TABELLA DIETETICA

Nel corso dell'anno scolastico in caso di variazione della tabella dietetica nella quale non si preveda l'utilizzo nei menù dei prodotti oggetto di fornitura del presente capitolato o in caso di dismissione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di sospendere ogni relativo acquisto senza che la Ditta offerente possa avanzare diritti e pretese di qualsiasi tipo.

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;

e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 15- DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il Contraente ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto, fino al 31 luglio 2022, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, con eventuale rinnovo del contratto per un ulteriore anno.

ART. 16 - D.Lgs. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento dei servizi prestati, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il codice **CIG** da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z063242BB3**

ART. 18 – PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di ottemperare alle disposizioni comunitarie, legislative, regolamentari, nonché a quanto prescritto dal presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.

Il Dirigente, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni in casi in cui non vi sia rispondenza a quanto richiesto nel presente capitolato e specificamente:

- penale di Euro 100,00 in caso di mancato rispetto dell'orario concordato per la consegna con una tolleranza di 30 minuti;
- penale di Euro 200,00 in caso di mancato rispetto del giorno di consegna concordato;
- penale di Euro 100,00 in caso si riscontri visivamente un grado inadeguato di pulizia del mezzo di trasporto;
- penale di Euro 100,00 in caso si riscontri un'insufficiente vita residua (shelf-life) dei prodotti forniti;
- penale di Euro 100,00 in caso di ritardo, con tolleranza di 30 giorni, nella consegna delle analisi di laboratorio previste all'art. 11 del presente capitolato;
- penale di Euro 200,00 in caso mancata consegna entro il quadrimestre delle analisi di laboratorio previste all'art. 11 del presente capitolato;
- penale fino a Euro 2.500,00 per il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato volti ad assicurare la regolarità e la qualità delle forniture, applicata con gradualità secondo la gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Qualora si commettano più di tre infrazioni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Alla contestazione dell'inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta.

ART. 19 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, dovrà costituire a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte una garanzia fideiussoria di valore pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (mediante versamento con assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Vicenza, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

La mancata costituzione della garanzia suddetta e la mancata sottoscrizione del contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione dal Comune di Vicenza determineranno l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario.

ART. 20 – SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

ART. 21 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale mantiene la facoltà di recedere dal rapporto instaurato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate.

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di tale gravità da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. e l'Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della ditta aggiudicataria e/o per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo effettuato da altre ditte incaricate dal Comune per garantire i servizi oggetto del presente capitolato, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta aggiudicataria.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 23 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "BENI / Prodotti alimentari e affini".

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica:

dpo@comune.vicenza.it

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Elena Munaretto, Dirigente del Servizio Istruzione, Sport e Partecipazione, Levà degli Angeli, 11 Vicenza - tel 0444/222123 – email: emunaretto@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se "l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità" ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it

**ELENCO SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO PER LE QUALI È PREVISTO IL
CONFEZIONAMENTO IN SACCHETTI DI CARTA PER ALIMENTI (con l'esatta indicazione del
nome, della tipologia di prodotto e della quantità)**

La consegna giornaliera del pane dovrà avvenire in un'unica soluzione presso il magazzino di Via Goldoni, 37 dalle ore 6,30 alle ore 7.00.

NOME DEL PLESSO
SCUOLE MATERNE COMUNALI
S.M. ROSSINI
S.M. RUMOR - VILLAGGIO DEL SOLE
SCUOLE MATERNE STATALI
S.M. S.PIO X – DALLA SCOLA
ASILI NIDO COMUNALI
A.N. DELLA PIARDA
A.N. VIA CALVI
A.N. S.LAZZARO
A.N. VIA TURRA
A.N. FERROVIERI
A.N. SAN ROCCO
A.N. GIULIARI